

DELIBERA N. 59 /13/CSP
ARCHIVIAZIONE DELLA RICHIESTA DI RETTIFICA NEI CONFRONTI
DELLA SOCIETA' SKY ITALIA S.R.L. – SKY UNO HD / CELEBRITY
NOW – SATIRA SELVAGGIA

L'AUTORITA'

NELLA sua riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 29 maggio 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 177 del 31 luglio 1997 e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n.8 e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare, l'art. 32 quinquies;

PREMESSO che la società GVE – Guido Veneziani Editore S.r.l. ha richiesto, in data 22 marzo 2013 (prot. n. 15906), a questa Autorità di ordinare alla società Sky Italia S.r.l. di provvedere alla rettifica delle affermazioni rese nel corso della trasmissione del programma televisivo “Celebrity Now – Satira Selvaggia” del 1° febbraio 2013 circa il mancato pagamento degli stipendi ai suoi dipendenti e ai suoi conduttori televisivi, affermazioni ritenute dal richiedente la rettifica “contrarie a verità...gravemente lesive dell'immagine e della reputazione” della società GVE – Guido Veneziani Editore S.r.l. stessa;

RILEVATO che la società predetta, ai fini procedurali, ha informato questa Autorità del non accoglimento della richiesta di rettifica in esame avanzata ai sensi dell'art. 32 quinquies, comma 3, d.lgs. 177/05 da parte della società Sky Italia S.r.l.;

PRESA visione del supporto elettronico in formato dvd relativo alla puntata del 1° febbraio 2013, del programma televisivo “Celebrity Now – Satira Selvaggia”, trasmesso, in data 09 aprile 2013, (prot. n. 18640) dalla società Sky Italia S.r.l. su richiesta della Direzione Servizi Media di questa Autorità (prot. n. 16615) del 27 marzo 2013; in particolare, la conduttrice del programma televisivo ha affermato che “non sarebbero molto felici della propria condizione lavorativa i collaboratori di Vero Tv, in rivolta, e senza stipendio da svariati mesi Speriamo che l'Alba nazionale risollevi la situazione come solo lei sa fare!”;

RILEVATO che la società Sky Italia S.r.l. ha esperito, in data 03 maggio 2013, accesso agli atti del procedimento di rettifica;

RILEVATO che la società Sky italia S.r.l. con memoria difensiva, (prot. n. 18640) pervenuta in data 09 aprile 2013, nel chiedere l'archiviazione del procedimento di rettifica, ha sostenuto che “nella fattispecie in esame si è in presenza di un programma satirico, in quanto tale non soggetto agli stringenti criteri applicabili all'informazione (tra cui in particolare la verità della notizia) né quindi alle previsioni vigenti in materia di rettifica radiotelevisiva”; inoltre, la richiesta di rettifica sarebbe, comunque, infondata per carenza dei presupposti di legge. In particolare, “il requisito della falsità della notizia.... è qui del tutto carente” ; tra l'altro, “anche da un punto di vista letterale, la frase contestata utilizza una formula dubitativa; pertanto, con l'affermazione de qua risultano, al più, espressi fondati dubbi sul ritardo dei pagamenti, in favore dei collaboratori di Vero TV.....”; quindi, “non è stato affatto affermato che Guido Veneziani Editore non paga da diversi mesi gli stipendi ai dipendenti e conduttori. A prescindere dall'assenza di qualsivoglia menzione nominativa

dell'editore, nulla è stato detto in merito ad attività diverse da quelle di Vero TV, né vi sono stati commenti riferibili alla situazione economica dell'istante. Ne deriva, come corollario, l'irrelevanza di ogni valutazione riguardante dette circostanze"; infine, "la frase contestata, così correttamente perimetrata nella sua effettiva percepibilità da parte del telespettatore medio, si basa su dati che l'autrice ha acquisito da fonti attendibili e suscettibili, ove occorra, di puntuale verifica; fonti che peraltro trovano, fin d'ora, riscontro e conferma in numerosi elementi oggettivi";

CONSIDERATO che presupposto per l'esercizio del diritto di rettifica è la falsità della notizia da rettificare, ossia la mancata corrispondenza nell'esposizione dei fatti tra il narrato ed il realmente accaduto e che esula da tale ambito ogni valutazione e commento lesivi della dignità o contrari a verità, impregiudicata restando ogni eventuale rilevanza degli stessi sotto il profilo giudiziario sia penale che civile;

CONSIDERATO che ciò che rileva, ai fini dell'esercizio del diritto di rettifica, non è l'intenzione meramente soggettiva degli autori del servizio giornalistico, ma l'oggettivo divario fra la notizia resa e la realtà, quale sostenuta dall'istante e non contraddetta da dimostrazioni contrarie;

CONSIDERATO che la peculiarità di ogni programma televisivo a sfondo umoristico/satirico risiede nella deformazione del reale come espediente per provocare il divertimento del pubblico e, quindi, ogni programma televisivo di tal genere si caratterizza per un'evidente incompatibilità logica tra la satira che esprime e la verità del fatto che ne forma oggetto, perché, appunto, funzionale alla satira stessa può essere solo la grossolana alterazione del vero strumentale al paradosso; conseguentemente, il criterio della verità deve escludersi, completamente, quando la satira si atteggi nella sua forma concettualmente più autentica, quella priva di contenuti informativi, mentre tutte le volte in cui la satira si accompagna a contenuti informativi riemerge, ma, solo parzialmente, il requisito della verità, nel senso che, in tale ambito, i criteri di valutazione di tale limite devono presentare caratteri di maggiore elasticità rispetto al diritto di cronaca e di critica;

CONSIDERATO che l'affermazione in questione sopra riportata non è stata utilizzata quale strumento per un attacco gratuito al richiedente la rettifica e conseguentemente essa non risulta tale da esporlo al ludibrio del pubblico; infatti, essa non si è, comunque, per il lessico impiegato e per la sostanza e la forma dei giudizi che accompagnano l'affermazione, sottratta al rispetto del limite della continenza, limite generale rappresentato dal divieto di gratuiti e strumentali attacchi personali diretti a colpire, su un piano individuale, senza alcuna finalità di pubblico interesse, la figura morale del soggetto criticato/richiedente la rettifica; nella vicenda segnalata, quindi, non si riscontrano toni meramente ingiuriosi o volgari e neppure la finalità di svilire e di indicare a disprezzo pubblico il richiedente la rettifica anche per il ricorso all'uso del condizionale o, comunque, della formula dubitativa – "sarebbe....";

CONSIDERATO che può considerarsi non lesiva degli interessi morali e materiali del richiedente la rettifica l'affermazione in esame, in quanto non trascende l'ambito di un'interpretazione esasperata e maliziosa di un accadimento reale, non risolvendosi in allusione, gratuitamente offensiva, a fatti inesistenti; dalla documentazione prodotta dalla società Sky Italia S.r.l., specialmente, da quella riferita a quanto pubblicato su alcuni siti internet – a titolo esemplificativo <http://www.gossipetv.com/margherita-zanattadopo-lo-stop-alle-dirette-di-verotv-il-cast-festeggia-68824> "Purtroppo, la situazione è precipitata velocemente, e lo scorso 15 febbraio (a seguito di una riunione infuocata) la dirigenza aveva ammesso la **mancanza di soldi da destinare agli stipendi**" - emerge con assoluta chiarezza l'esattezza formale e sostanziale di quanto affermato nel corso del programma televisivo "Celebrity Now – Satira Selvaggia"; pertanto, l'affermazione sopra riportata non si astraie dalla realtà degli accadimenti, sino a fare attribuzioni non vere;

RITENUTO, pertanto, che, nel caso di specie, non ricorrono i presupposti ai fini dell'esercizio del diritto di rettifica, ai sensi dell'art. 32 quinquies del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177 ;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità";

DELIBERA

L'archiviazione degli atti;

La presente delibera è pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 29 maggio 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani